

Circolare 58/2023

Verona – ottobre 2023

TASSAZIONE PRESTITI E FRINGE BENEFIT

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 378/2023, ha precisato che i prestiti concessi ai dipendenti e successivamente cartolarizzati in società veicolo devono essere tassati secondo le regole presenti nella lettera b), comma 4, articolo 51, Tuir.

Tale disposizione prevede che ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. A tale riguardo l'amministrazione finanziaria ha precisato che la norma si applica:

1. a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;
2. ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo;
3. ai prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che la L. 130/ 1999 ha introdotto la disciplina relativa alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Tali operazioni consistono, in sintesi, nella vendita di crediti a una "società veicolo" (SPV) che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l'emissione di titoli obbligazionari. In conclusione, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione al contratto di mutuo a tasso agevolato oggetto del quesito, ricorre il presupposto di cui alla lettera b), comma 4, articolo 51, Tuir, a nulla rilevando l'operazione di cartolarizzazione. Conseguentemente costituirà reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato